

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 7 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Consiglio Comunale
- Art. 9 - Composizione e durata in carica
- Art. 10 - Insediamento del Consiglio Comunale
- Art. 11 - I consiglieri
- Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 14 - Linee Programmatiche di mandato
- Art. 15 - Gruppi consiliari
- Art. 16 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
- Art. 19 - Convocazione del Consiglio
- Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 21 - Pubblicità delle sedute
- Art. 22 - Votazioni
- Art. 23 - Mozione di sfiducia
- Art. 24 - scioglimento del Consiglio Comunale

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art. 25 - Giunta comunale
- Art. 26 - Composizione e nomina
- Art. 27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 28 - Revoca, dimissioni, decadenza
- Art. 29 - Funzionamento della Giunta

Art. 30 - Attribuzioni

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 31 - Funzioni generali del Sindaco

Art. 32 - Competenze del Sindaco

Art. 33 - Cessazione dalla carica del Sindaco

Art. 34 - Dimissioni del Sindaco

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Struttura organizzativa

Art. 38 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 39 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 40 - Segretario comunale

Art. 41 - Direttore Generale

Art. 42 - Compiti e funzioni del direttore generale

Art. 43 - Personale a contratto

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 44 - Forme di gestione

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 - Consorzi

Art. 47 - Accordi di programma.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

Art. 49 - Albo delle associazioni

Art. 50 - Consulte

Art. 51 - Petizioni

Art. 52 - Istanze

Art. 53 - Proposte

Art. 54 - Referendum Consultivo

Art. 55 - Effetti del referendum

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 56 - Pubblicità degli atti
- Art. 57 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 58 - Azione popolare

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 59 - Istituzione
- Art. 60 - Attribuzioni
- Art. 61 - Nomina e requisiti
- Art. 62 - Durata in carica - Revoca
- Art. 63 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 64 - Facoltà e prerogative
- Art. 65 - Mezzi del Difensore Civico

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

- Art.66 - Ordinamento
- Art.67 - Attività finanziaria del comune
- Art.68 - Bilancio Comunale
- Art.69 - Attività contrattuale
- Art.70 - Il revisore dei conti

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 71 - Statuto
- Art. 72 - Regolamenti
- Art. 73 - Modifiche allo Statuto
- Art. 74 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Puegnago del Garda è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. L'Ente si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. L'Ente orienta la propria attività e la conseguente programmazione delle azioni alla crescita individuale e morale dell'uomo all'interno della collettività, rafforzando la tutela del diritto alla vita fin dal suo concepimento.
3. Il Comune concorre a creare opportunità di incremento dei percorsi formativi e quindi del lavoro, in particolare per i giovani, con la collaborazione di Enti e Istituzioni pubbliche e private secondo il principio della parità scolastica.
4. L'Ente ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
5. Nella propria azione amministrativa il Comune attua i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché quelli di economicità ed efficacia.
6. Esso organizza la propria attività in modo da favorire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
7. Il Comune assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
8. L'Ente promuove inoltre un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, garantendo l'integrità e la corretta utilizzazione del patrimonio comunale e valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

Art.3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto

delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune di Puegnago promuove inoltre forme associative e aggregazioni con i comuni appartenenti all'area territoriale omogenea denominata "Valtenesi".

Art.4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune di Puegnago del Garda è costituita da sei frazioni denominate Castello - in cui ha sede il Comune - Monteacuto, Mura, Palude, San Quirico e Raffa.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in piazza Don Baldo a Puegnago.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5 - Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Puegnago del Garda" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze nella foggia autorizzata con D.P.R. n .422 dell'11.02.1977.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale soltanto nei casi in cui sussista un interesse pubblico.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art.7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Comune riconosce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli altri Organi collegiali, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso

dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art.8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Esso indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
4. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
5. L'esercizio di tali funzioni non può essere oggetto di delega.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal relativo Regolamento - approvato a maggioranza assoluta - che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte
7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art.9 - Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.10 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco ;
 - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;

Art. 11 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale proposito il Sindaco, accertate le ripetute assenze da parte di un Consigliere comunale, provvede a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 della L.7.8.1990, n. 241.

Al Consigliere è attribuita la facoltà di giustificare le assenze, fornendo al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, non inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento dell'avviso.

Scaduto tale termine, il Consiglio comunale delibera in proposito, tenendo adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

Art.12 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro **dieci** giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art.13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento prevede i termini entro i quali la Giunta ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.

3. I Consiglieri hanno altresì diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

4. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine di venti giorni inserendo gli argomenti richiesti all'ordine del giorno, purché gli stessi siano di competenza consiliare.

5. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art.14 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dalla data di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, è tenuto a presentare le linee programmatiche e politico-amministrative relative agli obiettivi ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nel corso del mandato il Consiglio comunale ha la facoltà di modificare o integrare le linee programmatiche inizialmente stabilite, a seguito di nuove esigenze o problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.15 - Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

Art.16 - Capigruppo consiliari

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.
2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.
3. Il regolamento stesso può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni

Art.17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni a carattere permanente o formate temporaneamente per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il numero delle commissioni, le materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio comunale, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio stesso.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.18 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia attribuendone la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento di tali commissioni, se istituite, sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale

Art.19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, al quale compete anche la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di sua assenza o impedimento la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e, in mancanza di questi, da un altro assessore appositamente incaricato dal Sindaco.
3. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal Regolamento.

Art.20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati - escluso il Sindaco – ad eccezione dei casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3. Nelle votazioni a scrutinio palese i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non vengono computati nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle concorrono invece a determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che dichiarano di non prendere parte alla votazione.
5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art.21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato – unicamente in relazione alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte, con diritto di parola, anche i cittadini.

Art.22 - Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.
2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art.23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art.24 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a) Per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) Per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
 - c) Per cessazione dalla carica, per dimissioni, di più della metà dei consiglieri;
 - d) Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio;
2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2, con il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un commissario.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art.25 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Su delega del Sindaco, gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

5. All'atto della nomina della Giunta, il Sindaco individua un Vicesindaco che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e l'assessore appositamente delegato che assume la funzione in caso di assenza o impedimento di entrambi.

Art.26 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da **un minimo di due e da un massimo di quattro assessori, uno dei quali** è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori scelti normalmente fra i consiglieri, possono tuttavia essere anche persone esterne al Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità, **di candidabilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale** e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il terzo grado, di affiliazione o di coniugi.

Art.28 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale la Giunta rimane in carica fino al momento della proclamazione degli eletti.

Art.29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, dei quali coordina e controlla l'attività.

2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza della Giunta è affidata al Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza viene assunta dall'Assessore appositamente incaricato dal Sindaco.

Art.30 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, attraverso i quali indica gli scopi e gli obiettivi perseguiti, nonché i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV - IL SINDACO

Art.31- Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. È garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione di quanto da loro deliberato. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.

5. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art.32 - Competenze del Sindaco

Oltre alla rappresentanza generale dell'Ente, al Sindaco sono attribuiti i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Assessori;
- garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
- definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario del Comune e gli altri funzionari;
- su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove, davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
- sentita la Giunta, promuove iniziative per concludere accordi di programma con gli altri enti;
- esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- può delegare funzioni proprie in modo permanente o temporaneo agli Assessori comunali;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
- convoca i comizi per i referendum previsti **dall'art.8 del D. Lgs. n. 267/2000**;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge ;
- nomina il segretario del comune scegliendolo nell'apposito albo, conferendogli, se del caso, le funzioni di Direttore Generale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- conferisce gli incarichi di messo notificatore;

Art.33 – Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con le modalità di cui al precedente art. 23.

Art.34 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art.35 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art.36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.

Ai funzionari responsabili spetta invece il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.37 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L'area è articolata in "Uffici o servizi", unità operative interne alla stessa, che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.

4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art.38 - Responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree ed eventualmente i responsabili degli uffici e dei servizi, vengono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale dipendente.

2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Nell'ambito delle materie di loro competenza, essi provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.39 - Funzione dei responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree o eventualmente i responsabili degli uffici e dei servizi, approvano i ruoli dei tributi dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, e stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- emanano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Sindaco può inoltre attribuire, ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art.40 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili delle aree e degli uffici e servizi, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, con operatività vicariante e sussidiaria.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'Ente.

5. Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può anche conferire apposito incarico ad un Notaio.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

7. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

Art.41 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 108 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione di G.C., nel caso in cui il Direttore non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art.42 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente comma.

In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

- predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
- svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi, esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
- determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di servizio, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- adotta, sentito il parere dei responsabili di servizio, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di Settore stessi, di competenza del Sindaco;
- predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario comunale.

3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art.43 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, **il Sindaco**, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art.44 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale ;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
- a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni oppure a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il Comune può partecipare a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Il Comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi di Aziende Speciali o Società degli Enti locali e ad assumere incarichi di Amministratori o Revisori dei conti in tali Aziende o Società costituite dai Comuni per erogare servizi e prestazioni ai Comuni stessi e ad altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 35 ter del D.L. 25 febbraio

1983, n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall'art. 25 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art.5 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art.45 - Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art.46 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art.47 - Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
 - i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
 - la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.48 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere, con metodo democratico e senza scopo di lucro, al perseguimento delle attività citate.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla L.11.08.91, n. 266.
3. Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

Art.49 - Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni, del volontariato e delle PRO LOCO.
2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle PRO LOCO, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della L. 241/90.

Art.50 - Consulte

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali le consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale stesso.

Art.51 - Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni **dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.**
2. Le petizioni devono essere sottoscritte almeno dal 10% dei cittadini, **singoli o associati**, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, di cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza del firmatario.
3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

Art.52 - Istanze

1. **I cittadini, singoli o associati possono** rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art.53 - Proposte

1. I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
2. La proposta, deve essere sottoscritta almeno dal 10% dei **cittadini singoli o associati**, con firma leggibile e con l'indicazione, accanto alla stessa, di cognome, nome e luogo di residenza.
3. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con descrizione dell'iter decisorio e di eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art.54 - Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, ovvero del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
 - a) Statuto e i regolamenti Comunali;
 - b) Bilancio, tributi e tariffe ;
 - c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;
 - d) Dotazione organica del personale ;
 - e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - f) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali ad eccezione dei referendum nazionali.

Art.55 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla consultazione partecipa la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso contrario è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo lo stesso quesito referendario non potrà essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.
3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.56 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art.57 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi – sulla base delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.58 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. In caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art.59 - Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa può essere istituito l'Ufficio del difensore civico.
2. In accordo con gli altri Comuni che fanno parte della "Valtenesi" potrà essere istituito un unico Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.60 - Attribuzioni

1. Il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del Comune, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente la questione trattata.
4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste **dall'art.127 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.**

Art.61 - Nomina e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune.
4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello di "Valtenesi", il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.

Art.62 - Durata in carica - Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, non può essere riconfermato e resta in carica fino alla nomina del successore.

2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Art.63 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

3. Il Difensore Civico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Comunale, come osservatore senza diritto di parola o di voto. Può esprimere la propria opinione solo se gli venga richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

Art.64 - Facoltà e Prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

2. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione.

3. Può inoltre consultare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza vincolo del segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico può inoltre invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto

Art.65 - Mezzi del Difensore Civico

Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.66 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento,.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.67 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e, sulla base dei principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art.68 - Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal Regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. I provvedimenti assunti dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la relativa copertura finanziaria. L'apposizione del visto rende esecutiva la determinazione adottata.

Art.69 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio, che deve indicare il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.70 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti .

2. Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.71 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art.72 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione stessa, nonché per ulteriori 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva, per consentirne l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.73 - Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui **all'art. 6 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.**

Art.74 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto

entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio,

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.